

**IN BREVE n. 020-2013**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **DAL CONSIGLIO DI STATO**

### **Inquinamento acustico**

E' legittima la misurazione dei rumori di una discoteca effettuato a finestre aperte: i rumori debbono essere rilevati nell'ambiente esterno e non vi è l'obbligo delle misurazioni a finestre chiuse.

*Consiglio di Stato sezione III - sentenza numero 2025 del 15 aprile 2013*

## **CERTIFICATI MEDICI PER PATENTE CON CODICE**

Dal 10 giugno 2013 i medici e le Asl potranno rilasciare il certificato di idoneità psico-fisica per le patenti di guida solo se provvisti di codice identificativo.

Lo prevede il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 aprile 2013 (integrativo del decreto 31 gennaio 2011) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 108 del 2013.

La richiesta del codice va inoltrata all'Ufficio della motorizzazione competente.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. TRASPORTI Decreto 19.04.2013  
(documento 098)**

## **ESTRATTI DI CONTO CORRENTE, RENDICONTI DEI LIBRETTI DI RISPARMIO E COMUNICAZIONI DEI PRODOTTI FINANZIARI - CHIARIMENTI SULL'IMPOSTA DI BOLLO**

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E risponde ai quesiti delle associazioni di categoria del settore bancario e di altri intermediari finanziari sull'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione oltreché sulle regole di pagamento dell'imposta (prevista dall'art.13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972), dando Ulteriori chiarimenti sulla nuova imposta di bollo che si applica agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari..

**Differenza tra conti deposito** - L'imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente.

Invece, nel caso di contratti giuridicamente distinti dal conto corrente ovvero di depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al conto, l'imposta deve essere invece applicata nella misura proporzionale (articolo 13, comma 2-ter).

**Imposta di bollo: l'imprenditore individuale paga come la persona fisica** - Nel caso in cui l'intestatario di un conto corrente o di un libretto di risparmio sia un imprenditore individuale l'imposta di bollo applicata su base annua ammonta a 34,20 euro, la stessa misura applicata alle persone fisiche, e non a 100 euro previsti su base annua per i soggetti diversi da queste ultime. Come già chiarito dalla circolare n. 48/2012, per individuare la misura dell'imposta applicabile occorre prendere in considerazione l'intestazione del conto corrente o del libretto di risparmio.

**No imposta di bollo su prodotti assicurativi soggetti a imposta sulle assicurazioni** -

Per le polizze di assicurazione e i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, che scontano già l'imposta sui premi assicurativi nella misura del 2,5%, l'imposta di bollo non trova applicazione. La trova, invece, per gli atti e i documenti relativi ai predetti contratti assicurativi esentati dall'imposta sulle assicurazioni.

**Acconto imposta di bollo per le società fiduciarie** - Le società fiduciarie che possono esercitare l'attività di gestione dei patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari (art. 17 della Legge n. 1/1991) sono tenute al versamento dell'acconto dell'imposta di bollo entro il 16 aprile.

L'acconto dell'imposta di bollo non deve, invece, essere versato dalle società fiduciarie cosiddette 'statiche', in quanto queste società non sono ricomprese tra quelle di intermediazione mobiliare di cui alla Legge n. 1/1991.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n.15E del 10.05.2013  
(documento 099)**

## **LIMITI ALLA INAMOVIBILITA' DEL LAVORATORE CON HANDICAP**

da DoctorNews del 13 maggio 2013 - Avv.E.Grassini

Il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può prescindere dall'accertamento della gravità della disabilità che è caratteristica il cui accertamento è demandato alla Commissione costituita presso le Aziende sanitarie.

Il requisito dell'accertata gravità dell'handicap si compendia con un attento bilanciamento degli interessi contrapposti, tutti a copertura costituzionale.

In effetti, ha osservato la Suprema Corte a decisione del caso concreto sottoposto al suo vaglio, l'inamovibilità è connessa alla gravità dell'handicap del lavoratore e si giustifica per la particolare gravosità che lo spostamento, imposto, potrebbe generare in un lavoratore proprio a cagione della grave incidenza del suo handicap con riguardo, ad esempio, alla sua autonomia, alla necessità di avvalersi di particolari presidi sanitari non reperibili in ogni sede ovvero o di ausili da parte di terzi che un trasferimento imposto potrebbe compromettere.

## **CGIL - BLOCCO DEGLI STIPENDI**

Sul Corriere della Sera di lunedì 13 maggio 2013 si leggono le stime della CGIL per il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici: dal 2010 avrebbero perso mediamente 4100 euro e, precisamente,

3000 euro dal 2010 al 2012, fino al 2013 con inflazione calcolata al 2% altri 600 euro, nel 2014 con prezzi fermi all'1,6% si ipotizzano altri 500 euro.

Mai una parola su quanto invece hanno perso le pensioni tra contributo di solidarietà, blocco delle perequazione per gli anni 2012-2013 e forse 2014 altre a quello del 2008 e precedenti, reversibilità agganciate al reddito del coniuge superstite e così via....

Fino a quando si abuserà della pazienza dei pensionati?

### **IL POVERO CONTRIBUENTE SEMPRE COSTRETTO A SUBIRE**

Che dire del povero contribuente trattato sempre senza nessuna considerazione...minus quam m...

L'ultima, a meno di un mese dalle scadenze per i pagamenti IMU, nessuno sa niente: gli "addetti ai lavori" se chiedi qualcosa ti rispondono -ripassi, non sappiamo ancora niente-.....ma se poi ritardi un pagamento ti arrivano le sanzioni in modo automatico, cosicché è difficile far valere i propri diritti o far correggere errori palesi e si è costretti a pagare.

Anche questo costume di vedere le contestazioni senza immediato contraddittorio, è una prassi poco civile...provate a chiedere un appuntamento a certi uffici dell'Agenzia delle Entrate .... impossibile!

Perché non si fa come in Svezia, Danimarca, Francia, Germania, Svizzera dove il contribuente è considerato con tutto rispetto il "signor" contribuente in un sistema di rapporto paritario dove civilmente si discutono le incombenze fiscali?

### **GESTIONE SEPARATA INPS - IND.MALATTIA e CONGEDO PARENTALE**

L'indennità di malattia ed il trattamento economico per congedo parentale sono stati, come noto, progressivamente estesi, attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della L. n. 335/ 1995, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione. Tanto premesso, l'Inps, con circolare n. 77/2013, procede con una ricostruzione dell'evoluzione delle suddette tutele al fine di fornire indirizzi interpretativi univoci e istruzioni operative per l'erogazione delle prestazioni

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 77 del 13.05.2013 (documento 100)**

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - PREVIDENZA COMPLEMENTARE e DEDUCIBILITA'**

#### **Domanda**

Il titolare di reddito da lavoro dipendente (part time) di importo lordo pari a 7mila euro può portare in deduzione contributi versati a una forma di previdenza complementare pari a 2.500 euro?

#### **Risponde G. Mingione**

In base all'articolo 10, lettera e-bis, del Tuir, i contributi versati da chiunque a fondi pensione complementari e a forme pensionistiche individuali sono deducibili per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro, indipendentemente dal reddito complessivo. La circolare n. 70/E del 2007 ha comunque precisato che i contributi versati, a qualsiasi titolo, al fondo di previdenza complementare, per la parte non dedotta in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa, non scontano l'imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione. A tal fine, il contribuente dovrà comunicare al fondo, entro il 31 dicembre

dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, a quello in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo delle somme non dedotte, anche con riferimento ai contributi versati (e non dedotti) per le persone a carico. In caso di adesione a più fondi di previdenza complementare, la comunicazione va fatta soltanto ai fondi ai quali sono stati versati contributi che non hanno beneficiato di tale agevolazione.

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento aprile 2013  
Pubblicato il 14 maggio 2013

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale	<b>106,9</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>0,0</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+1,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+4,4</b>

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - APRILE 2013**

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2012 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 aprile 2013 ed il 14 maggio 2013, dell' **0,781690%**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

## INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 14/5/2013 per il mese di APRILE 2013**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1995</b> <b>(base 100)</b>	<b>Base di riferimento: 1995 = 100</b>											
<b>1996</b>	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
<b>%</b>	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
<b>1997</b>	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
<b>%</b>	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
<b>1998</b>	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
<b>%</b>	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
<b>1999</b>	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
<b>%</b>	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
<b>2000</b>	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
<b>%</b>	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2001</b>	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
<b>%</b>	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
<b>2002</b>	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
<b>%</b>	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2003</b>	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
<b>%</b>	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
<b>2004</b>	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
<b>%</b>	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
<b>2005</b>	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
<b>%</b>	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
<b>2006</b>	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
<b>%</b>	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
<b>2007</b>	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
<b>2008</b>	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
<b>%</b>	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
<b>2009</b>	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	<b>104,4</b>	<b>104,8</b>	<b>105,2</b>	<b>105,7</b>	<b>105,6</b>	<b>105,8</b>	<b>105,9</b>	<b>106,4</b>	<b>106,4</b>	<b>106,4</b>	<b>106,2</b>	<b>106,5</b>
<b>%</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,00</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>2013</b>	<b>106,7</b>	<b>106,7</b>	<b>106,9</b>	<b>106,9</b>								
<b>%</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>								

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **INPS - RICONGIUNZIONE LIBERI PROFESSIONISTI**

L'INPS, con circolare n. 79 del 14 maggio 2013, comunica le modalità di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2013 per quanto riguarda i periodi assicurativi, ai fini previdenziali, per i liberi professionisti (ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45).

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 79 del 14.05.2013 (documento 101)**

## **AGENZIA ENTRATE - RISPOSTE A QUESITI**

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 13E del 9 maggio 2013 fornisce risposte a quesiti su detrazioni, cedolare secca, redditi da lavoro dipendente e fondiari, IMU e IVIE.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 13E del 9.05.2013 (documento 102)**

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **Arte orafa italiana**

**Data di emissione il 18 maggio 2013**



36100 VICENZA CENTRO  
★ 18.5.2013  
MADE IN ITALY  
**Arte orafa**  
Giorno di emissione (PT)

## **IMU - LA TELENOVENA CONTINUA**

La telenovela IMU continua.

Forse l'Imu sulla prima casa verrà rinviata, non abolita....ma attenzione non sulle prime case di lusso. Sui capannoni? Punto interrogativo.

E sulle seconde case e le case affittate quanto si deve pagare? I soliti ritardi dei Comuni per le delibere delle aliquote impositive e relative facilitazioni...e allora? Ecco, parrebbe che per il 2013 il versamento della prima rata dell'Imu debba essere eseguito pagando entro il 17 giugno il 50% di quanto pagato in totale nel 2012, indipendentemente dalle scelte dei Comuni; il versamento della seconda da pagare entro il 16 dicembre dovrà tenere conto dei vari atti pubblicati sul portale del federalismo entro il 16 ottobre.....

In somma ancora una volta il povero contribuente deve impazzire per pagare le tasse!